

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ⁽²⁾, sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il protocollo aggiuntivo prevede un nuovo contingente tariffario per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di determinate preparazioni di aringhe originarie della Norvegia.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione al nuovo contingente tariffario.
- (4) È opportuno applicare il nuovo contingente tariffario per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, deve essere applicato dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è aggiunta la seguente riga:

«09.0859	ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	10 11 19	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015	1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato	0»
----------	--------------------------------	----------------	--	--------------------------------------	--	----

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1.⁽²⁾ GUL 170 dell'11.6.2014, pag. 3.